

News



IN QUESTO NUMERO

*L'unico modo per iniziare
è smettere di parlare
e incominciare a fare.*

(Walt Disney)

- Focus 2
- Novità legislative 3
- Prassi 3
- CCNL 4
- Sentenze 5

FOCUS

NUOVE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PERIODO DI MALATTIA

Con il messaggio 2442 del 30 giugno 2023 l'INPS ha comunicato l'avvio di due nuove funzionalità ad uso dei Lavoratori.

Trattasi delle funzionalità "Visualizza visite" e "Indirizzo di reperibilità".

La prima funzionalità permette al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l'elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero di identificativo, la data, l'ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Selezionando l'icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all'accertamento medico, tra le quali l'indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il Lavoratore, nonché l'esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso e di giustificabilità.

In tal modo il Lavoratore assente per malattia avrà la possibilità di verificare se vi siano state visite di controllo delle quali non si sia accorto.

La seconda funzionalità permette invece al Lavoratore di comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità.

Ricordiamo che, come già chiarito da INPS con circolare n. 106 del 23 settembre 2020, è onere del Lavoratore verificare che nel certificato medico sia indicata la corretta indicazione dell'indirizzo di reperibilità e comunicare tempestivamente le sue variazioni.

Qui di seguito il percorso: www.inps.it > "lavoro" > "malattia" > "sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo" > "utilizza il servizio" autenticandosi quindi tramite SPID.

NOVITA' LEGISLATIVE

PARITÀ DI GENERE E DISABILITÀ NEGLI APPALTI – LINEE GUIDA PER L'INCLUSIONE

Con il Decreto 20 giugno 2023, pubblicato in GU del 26 luglio 2023, n. 173 sono state adottate le nuove linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità per i contratti nell'ambito di appalti pubblici.

Le Linee Guida specificano quali siano gli strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per i disabili o svantaggiati e quali sia i meccanismi premiali per i soggetti che li rispettino.

Fondamentale, quindi, per le imprese che operano nell'ambito di contratti pubblici, l'ottenimento della certificazione della parità di genere, il rispetto delle assunzioni obbligatorie e degli obblighi di comunicazione.

PRASSI

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 23/E DEL 1° AGOSTO 2023

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all'innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit, previsti dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in favore dei lavoratori dipendenti (e redditi assimilati) che hanno figli fiscalmente a carico.

L'art. 51, comma 3, terzo periodo del TUIR prevede che il valore dei beni venduti e dei servizi prestati in favore del lavoratore non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d'imposta l'importo di € 258,23. Il superamento di detto importo comporta la tassazione dell'intero ammontare, e non soltanto dell'ammontare eccedente.

In deroga a tale disciplina, e solo per il 2023, l'art. 40 del Decreto Lavoro ha stabilito un nuovo limite massimo, fissandolo appunto a € 3.000, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, in linea con quanto previsto dal c.d. Decreto Aiuti bis (art. 12 DL 115/2022), limitando tale beneficio ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (come da art. 12, comma 2, TUIR).

L'agevolazione è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito da lavoro subordinato e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso risulti a carico di entrambi i genitori e spetta altresì nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale.

In questi casi, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai Lavoratori nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di € 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 commi da 182 a 189 della L. 208/2015 anche nell'eventualità in cui siano fruiti, su scelta del lavoratore, in sostituzione di tutto o parte dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa (se sono stati siglati accordi aziendali o territoriali che prevedano la sostituibilità dei premi di risultato e degli utili con i benefit - vedasi anche Circolare n. 28/E del 15.6.2016).

Per le utenze a cavallo degli anni 2022 (relative a spese 2022 ma pagate nel 2023) le somme già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione dell'art. 12 del Decreto Aiuti bis.

E' importante sottolineare che i datori di lavoro possono provvedere all'attuazione dell'agevolazione solo previa informativa alle RSU, ove presenti in azienda.

Il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla informativa purché la stessa avvenga in ogni caso entro la chiusura del medesimo periodo di imposta

CCNL

METALMECCANICA PMI CONFAPI (26 MAGGIO 2021)

In data 16 giugno 2023 è stata sottoscritto il verbale di accordo mediante il quale le Parti sociali hanno definito i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i nuovi valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e della installazione di impianti Confapi.

SENTENZE

LAVORO

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 24/08/2023, N.25217

Responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, il lavoratore non deve provare la colpa del datore

Il datore di lavoro risponde degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale, occorrendo pur sempre accertare l'elemento della colpa, in coordinazione con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c.. Ne deriva che grava sul datore "debitore di sicurezza" l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. Non spetta invece al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso (nella specie, relativa all'infortunio occorso ad una collaboratrice domestica caduta dalla scala mentre rimuoveva le tende della casa del datore, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano rigettato la domanda risarcitoria, procedendo ad una inversione dell'onere della prova, atteso che non spettava alla lavoratrice dimostrare che era stato il datore di lavoro ad impartire l'ordine di procedere alla rimozione delle tende in sua assenza e che la scala usata non possedeva una base stabile o antiscivolo e che spettava a lei rimuovere il tappeto sotto la scala).

TRIB. LAV. MILANO, SENT. N. 2692 DEL 19/07/2023 GIUD. DOTT.SSA SAIONI

Al fine di ottenere una pronuncia favorevole in punto di effettiva violazione dell'art. 36 della Costituzione, non ci si può limitare al richiamo di un unico CCNL che prevede condizioni economiche migliori per i lavoratori dallo stesso disciplinati, dovendo invece essere considerato un più ampio spettro di ipotesi, sia dal punto di vista della contrattazione collettiva che in relazione all'intero sistema retributivo ed in ogni caso il sindacato CISAL, firmatario del CCNL Servizi Ausiliari, è compreso tra i sindacati maggiormente rappresentativi. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato le pretese dei Lavoratori che avevano richiesto il trattamento economico di cui al CCNL Trasporti Logistica in luogo del CCNL Servizi Ausiliari (Cisal) applicato al rapporto, sostenendo che Cisal non fosse un sindacato maggiormente rappresentativo e che il trattamento riconosciuto non fosse rispettoso del dettato costituzionale perché insufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia).

LAVORO - CONDOMINIO

CASSAZIONE ORDINANZA 19514 DEL 10 LUGLIO 2023

Il Condominio non è responsabile solidalmente con il Datore di Lavoro / Appaltatore per i debiti contributivi in favore dei Lavoratori operanti nel condominio in forza di contratto di appalto di pulizie, non esercitando attività di impresa

È di indubbio rilievo l'orientamento della Cassazione espresso nella ordinanza 19514/2023 depositata il 10 luglio e relativo al caso di due dipendenti della ditta di pulizie che lavorano in un condominio e che avevano denunciato il datore di lavoro per contributi Inps non versati. L'istituto di previdenza pretendeva la somma dal condominio perché non vi aveva provveduto la Srl presso la quale le due lavoratrici risultavano impiegate.

Nei giudizi di merito il Tribunale aveva accolto il ricorso del condominio avverso il verbale di accertamento ispettivo notificato dall'Inps, mentre la Corte d'appello lo aveva rigettato e riteneva che il condominio fosse tenuto a pagare.

La Cassazione cassa invece la pronuncia ed esonera dalla solidarietà il condominio in base alle seguenti motivazioni: il datore di lavoro che, in alternativa all'imprenditore, è responsabile solidale in base all'articolo 29 del Dlgs 276/ 2003, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l'attività oggetto dell'appalto viene eseguita ovvero il condominio. Tale disposizione individua, infatti, il debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro escludendo la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Il condominio, precisa la Cassazione, non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini (Cassazione 177/2012; Cassazione sezioni unite 10934/2019) perché è un ente di gestione dei beni comuni. Pertanto, in capo al condominio, non sussistono i presupposti di operatività dell'obbligo di solidarietà.

AGENTI DI COMMERCIO

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 31 MARZO 2023, N.9064

L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Poiché il diritto dell'agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell'agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.

BANCARIO

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 18 APRILE 2023, N.10294

Soggiace all'ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ORDINANZA INTERLOCUTORIA 17 LUGLIO 2023 N. 20459

La Corte di Cassazione prenderà posizione sul valore probatorio degli estratti conto non cartacei stampati tramite il servizio home banking, sull'attribuzione di autenticità della videata, nonché sulla forma e sulla modalità con cui la Banca potrà contestare il documento estratto tramite l'home banking.

La Sezione Prima civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza la questione riguardante il regime giuridico e il valore probatorio degli estratti di conto corrente non trasmessi dalla banca, ma stampati direttamente dal cliente tramite servizio di "home banking".

La Corte ha, infatti, rilevato che non si rinvenivano precedenti specifici della Cassazione sulla valenza probatoria degli estratti non cartacei, stampati dallo stesso archivio della banca, tramite il servizio di home banking e che è assolutamente ragionevole, stante la sempre maggiore diffusione di tale servizio telematico, che la questione potrà riproporsi in altre controversie.

Non solo, la Corte ha ritenuto necessario anche verificare:

- l'utilizzabilità, anche per la copia telematica dell'estratto conto, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito;
- la possibilità di attribuire autenticità alla videata in sé, o solo mediante ulteriori accorgimenti, individuandone, eventualmente, le tipologie;

- la forma e la portata delle contestazioni che la banca è tenuta a muovere nei confronti di un siffatto documento di origine telematica.

La questione è certamente di significativa rilevanza, vista la diffusione degli strumenti telematici e la smaterializzazione degli estratti del conto corrente, che non vengono spesso più inviati al correntista in formato cartaceo.

FALLIMENTARE - REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ORDINANZA INTERLOCUTORIA 8 GIUGNO 2023 N. 16166

Il Giudice delegato, in una procedura fallimentare, può ordinare la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, ex art. 108 comma 2 L.f., in caso in cui il curatore, dopo essere subentrato nel preliminare trascritto, stipuli un atto di compravendita relativo a un immobile ad uso abitativo, destinato a essere l'abitazione principale dell'acquirente? La parola, forse, alle Sezioni Unite.

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l'importanza della seguente questione: se l'art. 108, comma 2, L.fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare, in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell'art. 72, comma 8, L.fall.

La vicenda trae origine da un provvedimento assunto nell'ambito di una procedura concorsuale monzese, con il quale il Giudice Delegato: (i) aveva autorizzato il curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, di assegnazione in proprietà e in proprietà superficaria di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale, a un socio della cooperativa edilizia e (ii) aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca, la quale aveva ceduto il credito ad altra società.

Il provvedimento del Giudice Delegato è stato reclamato dalla società cessionaria del credito, la quale ha allegato che l'acquirente aveva già versato alla cooperativa, poi, fallita, il prezzo della vendita e ha sostenuto che il Giudice Delegato non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 108, comma 2, L.fall., dato che il trasferimento dell'immobile non era avvenuto all'esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima.

Il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo della società cessionaria, ritenendo che il trasferimento in forme privatistiche rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, non verrebbe adeguatamente tutelato l'interesse dell'acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi, tra cui l'ipoteca in questione.

La società cessionaria ha impugnato il provvedimento monzese avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che sulla questione si rinvergono precedenti non uniformi da parte della Sezione Terza, come pure nella giurisprudenza di merito.

Non solo, la Corte ha rilevato anche l'importanza della questione, che si risolve in un conflitto fra diritto all'esecuzione del preliminare di vendita trascritto e diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario (o, se si preferisce, tra diritto alla casa e diritto al credito), conflitto che assume carattere di particolare delicatezza nell'economia, familiare o d'impresa, dei soggetti coinvolti ove si consideri il rischio, a seconda della soluzione che si intenda preferire, per l'uno di vedere vanificato il prezzo corrisposto ante fallimento, per l'altro di perdere, nei fatti, la garanzia del proprio diritto di credito.

Dato che il tema appena descritto involge una questione di massima di particolare importanza, che vede contrapposti diritti di rilievo costituzionale, e particolare delicatezza per i soggetti coinvolti, la Sezione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la valutazione di una eventuale pronuncia delle Sezioni Unite.

Si è in attesa di conoscere il prosieguo della vicenda, che potrebbe certamente portare a significative e importanti pronunce.

REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 24 LUGLIO 2023, N. 22166

In tema di pignoramento di immobili locati, se si verifica l'automatica cessazione della locazione, l'aggiudicatario del bene deve corrispondere al conduttore l'indennità per la perdita di avviamento, mentre il conduttore deve corrispondere il canone di locazione fino al rilascio.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora l'immobile venga pignorato prima che si sia consumata la possibilità di esercizio della facoltà di disdetta immotivata alla seconda scadenza contrattuale e non abbia luogo la provocazione della rinnovazione della locazione tramite la necessaria autorizzazione del giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 560 c.p.c., così verificandosi alla scadenza l'automatica cessazione della locazione, si deve ritenere che al conduttore, se ne ricorrano i presupposti, spetti l'indennità di cui all'art. 34 legge equo canone.

Ne consegue che l'acquirente dell'immobile in forza di decreto di trasferimento intervenuto prima della cessazione della locazione è tenuto a corrispondere l'indennità per la perdita di avviamento e la debenza della stessa quale condizione per il rilascio esclude che il conduttore sia tenuto alla corresponsione del maggior danno fino al rilascio, essendo invece tenuto solo a corrispondere l'ammontare di quanto dovuto a titolo di canone.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 28 LUGLIO 2023, N. 23040

La Corte di Cassazione torna sul tema delle distanze legali tra le costruzioni, ribadendo che esiste un'unica nozione di costruzione, ossia qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata.

In tema di distanze legali, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto, avente le suddette caratteristiche. Ai sensi della citata disposizione, esiste, dunque, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 18 LUGLIO 2023, N. 20888

La delibera, approvata a maggioranza, con la quale il condominio incrementi solo per alcuni condomini le spese di gestione dell'impianto di ascensore è nulla. Le successive delibere di ripartizione di spesa sono, invece, annullabili.

È nulla la deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui si stabilisca, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, in quanto la modifica del criterio legale dettato dall'art. 1124 c.c. (il quale già consente di tener conto del più intenso uso in proporzione all'altezza dei piani) richiede il consenso di tutti i condomini, e perciò una convenzione, non essendo comunque applicabile alle spese per il funzionamento dell'ascensore il criterio di riparto in base all'uso differenziato previsto dal comma 2 dell'art. 1123 c.c. Le successive deliberazioni, che ripartiscano le spese dando esecuzione a tale criterio illegittimamente dettato dall'assemblea, sono, peraltro, annullabili, e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c..

RISARCIMENTO DANNI

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 06/07/2023, N.19202

IResponsabilità precontrattuale e condizioni per l'estensione del risarcimento al pregiudizio legato alla rinuncia a stipulare un contratto diverso

La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.

ASSICURAZIONI

CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, ORDINANZA INTERLOCUTORIA 7 LUGLIO 2023 N. 19394

La Corte di Cassazione si pronuncerà sull'idoneità di una semplice e-mail a fungere da prova scritta di un contratto di assicurazione o di una estensione di polizza.

La Sezione terza civile della Suprema Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" del contratto di assicurazione.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a un furto di un rimorchio formulata da un assicurato, alla quale la Compagnia aveva negato la copertura.

L'assicurato ha contestato di aver ottenuto, prima del furto, l'estensione della polizza anche per questo tipo danno, come sarebbe dimostrato dallo scambio di e-mail in tal senso intercorso fra la società di brokeraggio, a cui si era affidato l'assicurato, e la Compagnia.

A seguito di una prima pronuncia da parte del Tribunale di Milano favorevole per l'assicurato, la Corte d'Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, fra tutto, che l'estensione della polizza non era stata oggetto di un documento scritto "tradizionale" e che, in caso di contratto da provarsi per iscritto, come quello di assicurazione, lo scambio di mail non potrebbe ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell'account e non un'altra persona.

L'assicurato ha impugnato la sentenza di secondo grado e la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso pongano la questione di diritto concernente l'idoneità della e-mail a fungere da "prova scritta" ai sensi dell'art. 1888 c.c. e, pertanto, ha disposto l'esame del ricorso in pubblica udienza., rilevando che la questione, nella sua specificità, non risulta essere stata in precedenza esaminata dalla Cassazione.

Attendiamo, dunque, la pronuncia considerata l'importanza e possibile portata rivoluzionaria in tema di contratti assicurativi.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione